

Legge Regionale 19 Aprile 1985, n. 10 *

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Contributi in favore delle Associazioni combattentistiche e d'arma.
Oggetto	Associazioni combattentistiche e d'arma - Contributi - Procedure
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 09 del 30/04/85
Catalogazione	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo
Abrogazioni	Abrogata intera legge dalla legge n. 19/2012 art. 4 Abrogato art. reviviscenza intera legge dalla legge n. 4/2014 art. 1

Art. 1

La Regione concede contributi in favore delle Associazioni combattentistiche e d'arma, regolarmente costituite.

Art. 2

I contributi di cui all'art. 1 hanno finalita' di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle Associazioni combattentistiche e d'arma ed in particolare:

- a) di promuovere iniziative atte a solennizzare le piu' significative ricorrenze patriottiche, far conoscere i Musei Storici ed incentivare l'attivita' dell'Associazione cui si appartiene ai soli fini del disarmo fra i popoli e della collaborazione con le Autorita' Civili preposte all'aiuto materiale e morale alle popolazioni in caso di eventuali calamita' naturali;
- b) di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.

Art. 3

I contributi sono concessi, con decreto del Presidente della Giunta Regionale e con deliberazione di quest'ultima, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, alle rappresentanze e delegazioni regionali e provinciali delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

Art. 4

Le Associazioni beneficiarie dei contributi hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell'attivita' svolta nell'anno precedente, approvato dai rispettivi organi direttivi.

Art. 5

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, in caso di mancata osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 4 o di difforme impiego dei contributi concessi rispetto agli scopi enunciati all'art. 2, revoca il provvedimento di concessione del contributo o ne chiede il rimborso se il contributo e' gia' stato liquidato.

Art. 6

La legge regionale n. 42 del 1975 << Contributo annuo alla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra di Campobasso >> e' abrogata.

Art. 7: NORMA FINANZIARIA

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

Per l'anno 1985, l'onere di L. 78.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge e' posto a carico del capitolo n. 39470 << Spese per contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d'Arma >> con una previsione di competenza e una dotazione di cassa di L. 78.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, in corso di esame governativo, sono introdotte le seguenti note di variazioni:

- Capitolo n. 6800 Riduzione di stanziamenti di competenza e di cassa L. 70.000.000
- Capitolo n. 39350 Eliminazione dello stanziamento di competenza e della dotazione di cassa L. 8.000.000.

Per gli esercizi futuri la quantificazione degli oneri sara' determinato con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali.

Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

* **Interamente rivive la presente legge per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 febbraio 2014, n. 4.**